



COMUNE DI MINERBE

PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 6 DEL 19-01-2024

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica - Di Prima Convocazione

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciannove** del mese di **gennaio** alle ore **19:30**.

Premesso che il Sindaco ha convocato il Consiglio Comunale presso la Sala Civica in Piazza IV Novembre, con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

A seguito di appello nominale risultano:

Girardi Andrea	Presente
MOMI MASSIMO	Presente
GIUSTI RICCARDO	Presente
MONTANARI GIANLUCA	Presente
CHINAGLIA EVELYN	Assente
RIZZO SERGIO	Presente
ROSSETTO MARICA	Presente
ROSA STEFANIA	Presente
FRIGO MATTIA	Presente
BOLCATO LUIGI	Presente
BERTOLASO FRANCESCO	Presente
ZORDAN GIOVANNI	Presente
PRECIVALE BOLDRINI ANDREA	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. RAZZANO DONATO, presente in sala.

Il Dott. **Girardi Andrea** nella qualità di PRESIDENTE presente nella sala consiliare, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) è contenuta nei commi da 739 a 783 dello stesso articolo;

Richiamati, in particolare:

- il comma 748, a norma del quale l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750, il quale stabilisce che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che, per l'anno 2021, riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, mentre prevede l'esenzione, a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, ai sensi del quale per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

Dato atto che l'IMU è disciplinata, oltre che dalla normativa sopra richiamata, anche dalle disposizioni del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate e applicabili dalla norma sopra citata;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 9 del 04/04/2023 con la quale sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2023;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 22/09/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Valori aree edificabili per l'attività di accertamento dell'imposta municipale propria I.M.U. e sul tributo TASI. Anno 2020", alla quale si rimanda per completezza

Vista la delibera consiliare n. 33 del 29/09/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2020;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Considerato che, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

Visti:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.";

Visti i commi 756 e 757 della legge 160/2019 che prevede che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal legislatore;

Viste le simulazioni di gettito predisposte dall'Ufficio Tributi sulla base delle risultanze della banca dati comunale introdotte in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Decreto del MEF 7 luglio 2023 al fine di assicurare il necessario gettito previsto per l'entrata di cui trattasi, garantendo la conservazione degli equilibri di bilancio;

Ritenuto pertanto di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2024 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del Federalismo Fiscale";

Tipologia	Aliquota
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:	0,6 per cento con applicazione della detrazione di € 200,00
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica	0,0 per cento
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1 per cento
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10:	1,06 per cento di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti:	1,06 per cento
terreni agricoli:	1,06 per cento
aree fabbricabili:	1,06 per cento

Visto l'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 504/1992 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- lo Statuto comunale,
- il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27/06/2017;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Considerata la necessità di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di rispettare i termini previsti dalla normativa vigente per l'approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Unica;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Udito l'intervento del Sindaco;

Con voti:

- Presenti n.12
- Assenti n.1 (Chinaglia)
- favorevoli n. 8
- contrari n.4 (minoranza)

- astenuti //

resi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di stabilire, per le motivazioni in premessa, le aliquote IMU per l'anno 2024 come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale" che costituisce parte integrante e sostanziale:

Tipologia	Aliquota
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:	0,6 per cento con applicazione della detrazione di € 200,00
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica	0,0 per cento
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1 per cento
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10:	1,06 per cento di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti:	1,06 per cento
terreni agricoli:	1,06 per cento
aree fabbricabili:	1,06 per cento

2. di confermare per l'annualità 2024 l'importo della detrazione (200 euro) prevista dall'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019, per l'abitazione principale e le relative pertinenze, qualora tassabili (categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
3. di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 01 gennaio 2024 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al punto successivo;
4. di dare atto che a seguito dell'approvazione della presente deliberazione il competente Ufficio comunale dovrà procedere alla trasmissione al Dipartimento delle finanze del suddetto Prospetto attraverso l'applicazione informativa disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza a provvedere, con separata ed analoga votazione resa per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti (favorevoli n.8 e contrari n.4= minoranza), la proposta di deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Girardi Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Razzano Donato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa